



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici scolastici regionali

Al Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma di Trento

Alla Sovrintendenza Scolastica della
Provincia Autonoma di Bolzano

All'Intendenza Scolastica per la Scuola in
Lingua Tedesca Bolzano

All'Intendenza Scolastica per le Scuole
delle Località Ladine Bolzano

Alla Regione Autonoma della Valle
d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura Direzione
Personale Scolastico

e, per conoscenza

Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

Al Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale

Alla Direzione generale per
l'innovazione digitale, la semplificazione
e la statistica

Oggetto: Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 193 del 23 settembre 2026.
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027. Trattamento
di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per
l'attuazione del Decreto ministeriale in oggetto, in corso di registrazione, recante disposizioni per
le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2027.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente
circolare e riferiti all'anno 2027 sono riportati nell'allegata Tabella. Si richiamano, in ogni caso, le
istruzioni operative fornite con le circolari dell'Inps che disciplinano la materia, ivi compresa la
Circolare n. 28 del 16 marzo 2026 relativa agli adeguamenti dei requisiti pensionistici agli
incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- **Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2027**

Il termine finale per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **1° marzo 2027** in quanto il termine del 28 febbraio, previsto dall'articolo 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010, coincide con un giorno festivo.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 25 settembre 2026. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

- **Cessazioni dal servizio personale docente, educativo e A.T.A**

Il predetto Decreto ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **21 ottobre 2026** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto istruzione - settore scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2027. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 25 settembre 2026.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 21 ottobre 2026 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto 67 anni e 1 mese di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sette istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie.

La prima conterrà:

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027
 - *Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213 e combinato disposto da articolo 1, comma 185 legge 199/2025 e D.D. MEF 19.12.2025 (pensione di vecchiaia);*
 - *Articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213, articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e combinato disposto dall'articolo 1, comma 185 legge 199/2025 e D.D. MEF 19.12.2025 (pensione anticipata ordinaria);*
 - *Articolo 24, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Allegato B) - e articolo 1, comma 187, lett. a) e b), legge 199/2025 (pensione di vecchiaia a domanda; pensione anticipata);*



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima conterranno, esclusivamente:

- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– *articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);*
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– *articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);*
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– *articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);*
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– *articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti maturati nell'anno 2024);*
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da
– *articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, modificato dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nell'anno 2025);*
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (*articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*) (**opzione donna con requisiti al 31/12/2021**) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (*articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*) (**opzione donna con requisiti al 31/12/2022**) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (*articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213*) (**opzione donna con requisiti al 31/12/2023**) **OVVERO** domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (*articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207*) (**opzione donna con requisiti al 31/12/2024**).

Con riferimento al perfezionamento del diritto alla pensione anticipata in opzione donna, le condizioni soggettive (caregiver e invalide) devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

• **Presentazione delle Istanze**

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo e A.T.A. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura *web* POLIS “istanze *on line*”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2026.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2026.

• **Gestione delle istanze**

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le Autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 21 aprile 2027.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2020 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2027. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero dell'istruzione e del merito o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo *Nuova Passweb*, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. In particolare, le posizioni assicurative



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.

L'attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro la data ultima dell'11 gennaio 2027.

L'osservanza di tale termine e l'utilizzo esclusivo di *Nuova Passweb* si rendono necessari al fine di dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) e comma 7 del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, che proroga per le pubbliche amministrazioni i termini di prescrizione dei crediti contributivi al 31 dicembre 2026. Resta inteso che le scuole, anche per il tramite degli Uffici territoriali, qualora ancora necessario, potranno fruire del supporto formativo per l'utilizzo di *Nuova Passweb* da parte delle locali sedi INPS.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero dell'istruzione e del merito dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi INPS, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo dell'11 gennaio 2027, per consentire agli operatori INPS l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 21 aprile 2027 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2027, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'INPS non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 21 aprile 2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:

- o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
- o Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- **Applicazione dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo e ATA).**

Come è noto, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

In relazione al comma 3 del citato articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione, nel 2027 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni e 1 mese di età entro il 31 agosto 2027, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS¹.

L'Amministrazione colloca obbligatoriamente a riposo il dipendente che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia, per l'anno 2027, a 67 anni e 1 mese in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996), come previsto dall'articolo 24, commi 4, 6 e 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., e per effetto del combinato disposto dall'articolo 1, comma 185 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 e del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 19.12.2025.

Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni e 1 mese sia compiuta tra settembre e dicembre 2027 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi del comma 186 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, l'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 non si applica ai requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a domanda e alla pensione anticipata nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 187, lettere a) e b) della medesima legge 199/2025. Pertanto, nel 2027, per tali lavoratori l'accesso alla pensione di vecchiaia a domanda e l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24,

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio - 14 luglio 2026, n. 125 (Gazz. Uff. 15 luglio 2026, n. 28 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 509 del d.lgs. 297/1994, nella parte in cui, nel prevedere che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.».



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

commi 6 e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., è consentito al raggiungimento dei requisiti anagrafici riportati nella Tabella riepilogativa allegata alla presente nota, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126/2018). Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente per i bienni precedenti. Per tale fattispecie, trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

- **APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci**

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2027.

Si precisa che per l'accesso alla prestazione di APE sociale non trova applicazione l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Si evidenzia che l'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026) stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano fino al 31 dicembre 2026.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2026, al compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 o che svolgano attività c.d. gravose di cui alla lettera d) del medesimo comma. Nello specifico, l'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'Allegato 3 annesso alla medesima legge. L'allegato 3 annovera tra le altre professioni i *"Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate"* - codice Istat 2.6.4.

Ai sensi del comma 190 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica anche nei confronti dei lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (articolo 1, commi 186 e 187, della legge n. 199 del 2025) che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2027 (cosiddetto 1° scrutinio 2027), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'INPS dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'APE sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Con riferimento ai lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si segnala che l'articolo 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2025 n. 199:

- stabilisce che l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 si applica al requisito contributivo ridotto per l'accesso alla pensione anticipata previsto per i lavoratori



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

precoci di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, che si trovino nella condizione di cui alle lettere a), b) e c), del medesimo comma 199, richiedendo pertanto per l'anno 2027 il requisito contributivo di 41 anni e 1 mese;

- prevede che il predetto adeguamento non si applichi al requisito contributivo ridotto per l'accesso alla pensione anticipata previsto per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, che si trovino nella condizione di cui alla lettera d) del medesimo comma 199, richiedendo pertanto per l'anno 2027 il requisito contributivo di 41 anni. Nello specifico, rientrano in tale categoria i lavoratori di cui alle professioni indicate all'Allegato E annesso alla legge n. 232 del 2016, che con effetto dal 1° gennaio 2018, è stato integrato con le mansioni di cui all'Allegato B della legge n. 205 del 2017.

- **Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)**

Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto all'articolo 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100 o 102 o 103 o in base ai requisiti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata al D.P.C.M del 22 aprile 2020, n. 51, concernente il "Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR" e all'Accordo quadro approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020, che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 settembre 2024 (GU Serie Generale n. 262 del 08/11/2024) è stato sottoscritto il rinnovo dell'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che all'articolo 2 dispone espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto stesso.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi INPS di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali *Nuova Passweb* e *Flusso Uniemens*, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFSR giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

- **Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR)**



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019 e nella Circolare n. 125 del 4 novembre 2022.

In particolare, con la Circolare n. 125 del 2022 è stato comunicato il passaggio esclusivo al canale telematico a decorrere dal 01.01.2023 per la comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS. Come specificato nella citata Circolare, l'invio del flusso automatizzato con UM diviene vincolante, a partire dal 01.01.2023, anche per il TFR.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2027, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "ultimo miglio TFS", garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo Miglio TFR" di cui alla circolare n. 185/2021 solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014.

Solo in alcune particolari vicende lavorative che prevedono una continuità di servizio tra un contratto annuale od una supplenza breve e saltuaria con l'assunzione a tempo indeterminato è possibile far decorrere l'UM TFR dalla data iniziale del primo rapporto di lavoro a T.D. continuativo (od inserire un autonomo UM TFR in presenza di causale di cessazione "fine incarico"), sempreché tale periodo non sia stato già comunicato con il flusso "telematico" di cui al paragrafo successivo.

La gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e degli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con il MEF. Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI "Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni".

Si sensibilizzano gli Uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo



Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011 - Articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio 2026)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni e 1 mese al 31 agosto 2027	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni e 1 mese al 31 dicembre 2027		

Pensione di vecchiaia - Articolo 24, commi 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011 - lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 187, lettere a) e b), della legge 199/2025

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Lavoratori addetti
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2027*	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2027	Ad attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci (lett. a); ad attività faticose e pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (lett. b)
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2027*	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2027	Ad attività gravose da almeno sei anni negli ultimi sette (lett. a)

* Requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti per i bienni precedenti dalla normativa vigente

Pensione anticipata - Articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011 - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2027	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 11 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 11 mesi

Pensione anticipata - Articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011 - lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 187, lettere a) e b), della legge 199/2025

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2027	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati al 31 dicembre 2024	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2024	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Con riferimento al perfezionamento del diritto alla pensione anticipata in opzione donna, le condizioni soggettive (caregiver e invalide) devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati nell'anno 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

Pensione anticipata flessibile – articolo 14.1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 174, L. 30 dicembre 2024, n. 207

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati nell'anno 2025	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall'articolo 24, commi 6, 7, 7 bis e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e in attuazione del combinato disposto dall'articolo 1, comma 185 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 e del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 19.12.2025.